



Nn. 851, 113, 231, 682, 772 e 849-A

Relazione orale
Relatori SCALFAROTTO e ZAMPA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a e 10^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

**(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

nella seduta del 29 novembre 2023

Comunicato alla Presidenza il 4 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (n. 851)

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2023,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati MARROCCO, CAPPELLACCI, D'ATTIS, BARELLI, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, Deborah BERGAMINI, CASASCO, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA, MAZZETTI, MULÈ, PATRIARCA, PITTALIS, ROSSELLO, Paolo Emilio RUSSO, SACCANI JOTTI, SORTE, TASSINARI, TENERINI e TOSI (249); BOSCHI, GUERINI, ROSSELLO, CATTOI, STEGER, RICHETTI, BONETTI, BONIFAZI, Enrico COSTA, D'ALESSIO, DEL BARBA, DE MONTE, FARAONE, GIACHETTI, GRUPPIONI, RUFFINO, SOTTANELLI, GADDA e MADIA (413); RIZZETTO, CARETTA, FOTI, LUCASELLI, VARCHI, ZUCCONI e VIETRI (690); BICCHIELLI, LUPI, CAVO, Alessandro COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI (744); FURFARO, MALAVASI, BOLDRINI, CIANI, GIRELLI e STUMPO (885); SPORTIELLO (959); GARDINI, SCHIFONE, CIOCCHETTI, COLOSIMO,

TRANCASSINI, KELANY, URZÌ, CARETTA, Gaetana RUSSO, DONDI, ZURZOLO, MATTEONI, MATTIA, MANTOVANI, Fabrizio ROSSI, FRIJIA, AMORESE, DI GIUSEPPE, DE CORATO, IAIA, CONGEDO, MAULLU, VOLPI, BUONGUERRIERI, PADOVANI, MACCARI, POZZOLO, MALAGOLA, MALAGUTI, LA SALANDRA, MAERNA, MORGANTE, LUCASELLI, CIABURRO, VIETRI, CANGIANO, MARCHETTO ALIPRANDI, LA PORTA, RIZZETTO, RAMPPELLI, MESSINA, GIORDANO, LOPERFIDO, FURGIUELE, LOIZZO, MATONE, BRUZZONE, CAPPELLACCI, D'ATTIS, DE PALMA, BAGNASCO, TASSINARI, BENIGNI, PATRIARCA, NEVI, BARELLI, CESA, ROMANO, PISANO, TIRELLI, CAVO e SEMENZATO (1013);

(v. stampati Camera nn. 249, 413, 690, 744, 885, 959 e 1013)

di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(v. stampato Camera n. 1066)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati PANIZZUT, MOLINARI, LAZZARINI, LOIZZO, CATTOI, BARABOTTI, Davide BERGAMINI, BISA, BOF, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI, FURGIUELE, GIAGONI, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, PIERRO, PRETTO e ZINZI (1182); ZANELLA (1200)

(v. stampati Camera nn. 1182 e 1200)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 2023*

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (n. 113)

d'iniziativa dei senatori CASTELLONE, PIRRO e MAZZELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (n. 231)

d'iniziativa delle senatrici ZAMPA e ZAMBITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di « diritto all'oblio oncologico » (n. 682)

d'iniziativa dei senatori PATTON e SPAGNOLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2023

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono stata affette da malattie oncologiche (n. 772)

d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2023

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico. Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (n. 849)

d'iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2023

assorbiti nel disegno di legge n. 851

INDICE

Pareri:

- della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	5
- della 4 ^a Commissione permanente	»	6
- della 5 ^a Commissione permanente	»	8

Disegni di legge:

- n. 851, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite	»	9
- n. 113, d'iniziativa della senatrice Castellone ed altri ..	»	16
- n. 231, d'iniziativa delle senatrici Zampa e Zambito ..	»	17
- n. 682, d'iniziativa dei senatori Patton e Spagnoli	»	19
- n. 772, d'iniziativa del senatore Scalfarotto	»	20
- n. 849, d'iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata	»	22

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: BALBONI)

sul disegno di legge n. 851

22 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ZANETTIN)

sul disegno di legge n. 851

29 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni di merito, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del cosiddetto diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche;

rilevato che il disegno di legge mira a dare attuazione agli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44);

rilevato altresì che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 16 febbraio 2022 sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (P9_TA(2022)0038), « ritiene che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del “diritto all'oblio”; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; chiede l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche

nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari »;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TESTOR)

sul disegno di legge n. 851

22 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 851

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

(Oggetto, finalità e definizione)

1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

—

Art. 1.

*(Oggetto, finalità e definizione)**Identico.*

Art. 2.

*(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)**Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

2. In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.

4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.

5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'articolo 5, comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione, gli operatori di cui al secondo periodo in possesso delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo procedono alla loro cancellazione.

6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato,

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo,»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite)

Art. 4.

(Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera *a*), e 4, comma 1. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio della per-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalle Commissioni riunite*)

DISEGNO DI LEGGE N. 113

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE CASTELLONE
ED ALTRI

—

Art. 1.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età.

2. In deroga agli articoli 1892 e 1893 del codice civile, trascorso il periodo di cui al comma 1, in sede di stipulazione o di rinnovo dei contratti di cui al comma 1, il consumatore non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 sono nulle le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

DISEGNO DI LEGGE N. 231

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI ZAMPA E ZAMBITO

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipula dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipula del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali i termini e i requisiti terapeutici possono variare rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.

2. La Consulta:

a) vigila sull'attuazione della presente legge;

b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;

c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;

d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;

f) formula una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, la Consulta può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

DISEGNO DI LEGGE N. 682

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PATTON E SPAGNOLI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, e che risultano clinicamente guarite, a non subire discriminazioni nell'accesso ai servizi bancari, finanziari e nell'adozione di minori.

Art. 2.

(Accesso ai servizi per persone guarite da patologie oncologiche)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni di accesso ai servizi bancari e finanziari, non possono essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi cinque anni dalla guarigione, o cinque anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono essere raccolte, elaborate o considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore, e non possono essere causa di un aumento del premio assicurativo o dell'esclusione dalle garanzie del contratto assicurativo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e aggiornate ogni tre anni le patologie per le quali possono essere modificati i termini rispetto a quelli previsti al comma 1.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di requisiti essenziali per l'adozione di minori)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le indagini di cui al comma 4, relative allo stato di salute dei richiedenti, non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa. Il richiedente è esente dal dichiarare la presenza di una malattia oncologica pregressa trascorsi due anni dalla guarigione, ovvero due anni dal termine del trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia. »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: « degli aspiranti genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute, » sono inserite le seguenti: « in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4-bis, ».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 772

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCALFAROTTO

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 2.

(Accesso ai servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi)

1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età.

2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa

menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti.

3. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono più venire in rilievo, ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, una volta trascorso il termine di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi, previa comunicazione al soggetto interessato.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità dei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento e di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

5. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano, con proprie deliberazioni, gli interventi volti a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al suo diritto a non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età, ovvero trascorso l'eventuale diverso termine stabilito con decreto del Ministero della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine prescritto, richiedano tali informazioni, ovvero che, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare non possono avere

ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento dei diciotto anni d'età. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto, le eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel rispetto delle sue finalità »;

b) all'articolo 29-*bis*, comma 4, lettera c), dopo le parole: « genitori adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: « la salute » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di tutela del consumatore, il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 849D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, la presente legge riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

Art. 2.

(Accesso a servizi bancari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

2. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non possono essere altresì imposti al consuma-

tore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, sono individuate le patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le indagini relative allo stato di salute non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute »;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo la parola: « adottivi » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo »;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in osservanza di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo ».

Art. 4.

(Consulta nazionale per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle patologie oncologiche. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.

2. La Consulta di cui al comma 1:

a) vigila sull'attuazione della presente legge;

b) formula al Ministro della salute la proposta di decreto di cui all'articolo 2, comma 5;

c) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza;

d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

e) promuove l'adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;

f) predisporre una relazione annuale sulla propria attività e la invia alle Camere.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera *b)*, la Consulta di cui al comma 1 può avvalersi di una Commissione scientifica da essa nominata.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta di cui all'articolo 4, con propria delibera, individua le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se necessario predisponendo formulari e modelli. I provvedimenti di cui ai precedenti periodi sono adottati sentita la Consulta di cui all'articolo 4.

2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono tener conto dei principi introdotti dalla medesima, a pena di nullità delle clausole da essi difformi.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

